



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2021, proposto da CDS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Abete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

ad

opponendum:

Lidia Liguoro, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

“a) dell’Ordinanza n. 72/2020 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cercola con la quale, quell’Ufficio “ *ravvisato che: a) la persistente chiusura laterale (tra l’altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura denunciata; b) l’aver destinato la superficie ricavata come area di deposito e movimentazione permanente*” ha ordinato “ *il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica*”; b) del Verbale n.11/2021 della Polizia Municipale del Comune di Cercola, con il quale, accertato che la ricorrente “*ha ampliato abusivamente la superficie di vendita dell’esercizio commerciale CONAD...*” ubicato Cercola, alla Via dei Platani, 15 “ *per mq 70 in assenza di Scia rilasciata dal Comune di Cercola*”; è stata erogata la relativa sanzione; c) la comunicazione pec del SUAP del Comune di Cercola dell’08.03.2021, con la quale il Responsabile SUAP, sull’erroneo presupposto emergente dal verbale in contestazione della Polizia Municipale, ovvero che nella fattispecie in esame sussistesse un ampliamento della superficie e della superficie di vendita, ritenuto che “*l’utilizzo di superfici dedicate all’attività di vendita oltre a quelle autorizzate rappresenta violazione alla vigente normativa di settore, in particolare D. Lgs. 31.3.1998 n.114 e L.R. 21.4.2020 n.7*”, “*si diniega l’utilizzo di ulteriori superfici dedicate alla vendita e commercializzazione di prodotti oltre a quelle assentite con precedenti autorizzazioni rilasciate per codesto esercizio commerciale*”, nonché di ogni altro atto sotteso, preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, in ogni caso e tra l’altro, il verbale n.111/2020 della Polizia Municipale.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cercola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Rosalba Gian-sante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con C.I.L.A. di cui alla P.E. n. 97/2020 la C.D.S. s.r.l. comunicava al Comune di Cercola l'installazione di una pergotenda in un'area di pertinenza a servizio del proprio locale commerciale con insegna CONAD, ubicato in Cercola, Via dei Platani, 15.

Dopo l'installazione del manufatto, a seguito di accertamento effettuato in data 25 novembre 2020, giusta verbale n. 111/2020, il Comando della Locale Polizia Municipale accertava nell'area *de qua* la realizzazione di *“opere eseguite in assenza di atti autorizzativi (cambio destinazione d'uso, realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico)”*, atteso che era stato *“constatato che all'interno di essa”*- del manufatto - *“vi erano dei cassoni al centro con alimenti (merende e Biscotti) alla rinfusa e scaffalature intorno con merendine e biscotti.”*.

Con ordinanza n. 72/2020 del 22 dicembre 2020 il Comune di Cercola, *“VISTO il verbale n. 111/2020 del 25.11.2020 del locale Comando di Polizia Municipale”*, sopra richiamato, *“ACCERTATO che il signor: SILVANO Salvatore, ....., in qualità di Amministratore unico della C.D.S. s.r.l. con sede ed esercizio in Cercola al Viale dei Platani n°15, ha modificato la destinazione d'uso dell'area condotta per l'esercizio ma di proprietà della Sig.ra FIORENZA Virginia ....., sita al Viale del Platani n°15 distinta in catasto al foglio 3 particella 2115 sub 61; RAVVISATO che il signor SILVANO Salvatore ha, di fatto snaturato la funzione intrinseca di una pergotenda, ovvero, ha volontariamente destinato l'area occupata dalla struttura a vera e propria pertinenza aggiuntiva all'attività commerciale attraverso: a) la persistente chiusura laterale (tra l'altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura denun-*

*ciata; b) l'aver permanentemente destinato la superficie ricavata come area di deposito e movimentazione;” ordinava “al predetto SILVANO Salvatore... di sospendere ad horas ogni attività su detta area e di procedere al RIPRISTINO dello stato dei luoghi”, avvertendo che “La mancata ottemperanza implica la decadenza della CILA P.E. 97/2020....”.*

Con successivo verbale n. 11 del 20 febbraio 2021 il Comando di Polizia Municipale accertava che la C.D.S. s.r.l. *“ha ampliato abusivamente la superficie di vendita dell’esercizio commerciale denominato CONAD ubicato in questa via dei Platani 15, per mq 70 in assenza di Scia rilasciata dal Comune di Cercola (NA)”* e riteneva *“che il fatto costituisce violazione alla L.R. N° 7 del 21.4.2020 e che l’Art. 145 della stessa prevede una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000”.*

Con comunicazione pec dell’8 marzo 2021 il Responsabile del SUAP del Comune di Cercola, in riscontro alla pec del 9 febbraio 2021, con cui parte ricorrente aveva inviato il calendario delle attività promozionali da svolgersi presso il suddetto locale commerciale con insegna CONAD, ritenuto che *“l’utilizzo di superfici dedicate all’attività di vendita oltre a quelle autorizzate rappresenta violazione alla vigente normativa di settore, in particolare D. Lgs. 31.3.1998 n.114 e L.R. 21.4.2020 n. 7”*, denegava *“l’utilizzo di ulteriori superfici dedicate alla vendita e commercializzazione di prodotti oltre a quelle assentite con precedenti autorizzazioni rilasciate per codesto esercizio commerciale”.*

La CDS s.r.l. ha, quindi, proposto il presente ricorso, depositato in data 13 aprile 2021, con cui ha chiesto l’annullamento dei suddetti atti e specificatamente: dell’ordinanza n. 72/2020, del verbale n. 11/2021 della Polizia Municipale del Comune di Cercola, della comunicazione pec del SUAP del Comune di Cercola dell’8 marzo 2021, nonché del verbale n. 111/2020 della Polizia Municipale.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della L. n.241/1990, del d.P.R. n. 380/2001, del D.Lgs. n. 114/1998,

della L.R. n. 7/2020, degli art. 3, 42 e 97 della Costituzione e delle norme e principi generali in materia, erroneità ed illegittimità dei presupposti, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, errore in fatto ed in diritto, illegittimità derivata, perplessità, incompetenza.

Con ordinanza n. 791 del 28 aprile 2021 questa Sezione,

*“Rilevato che le censure proposte appaiono in parte prima facie favorevolmente valutabili, in ragione della contraddittorietà del provvedimento sub a) che da un lato contesta una chiusura della pergotenda lateralmente mediante cartoni e dall'altro dà atto che la superficie sottostante è permanentemente destinata ad area deposito e movimentazione, così ponendosi in contrasto con il dedotto aumento della superficie di vendita;*

*Considerato che quanto al provvedimento sub c) l'utilizzo della struttura ai fini commerciali – la cui legittimità non sembra predicabile in ragione della diversa destinazione impressa allo spazio sottostante( cfr. TAR Lazio n. 12632/2017) - risulta allo stato non più attuato dalla ricorrente, secondo quanto emergente dai verbali di sopralluogo acquisiti dalla stessa mediante accesso agli atti ove si dà atto che la pergotenda esterna è stata rinvenuta svuotata, sì che non sussistono i presupposti per far luogo alla tutela cautelare invocata;*

*Ritenuto quindi che il provvedimento impugnato sub a) possa essere sospeso, fermo restando il potere dovere dell'amministrazione di verificare attraverso adeguati controlli l'utilizzo dello spazio esterno in concreto attuato in conformità alla vigente normativa sul commercio;”*,

ha accolto per quanto di ragione la domanda cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 72/2020 del Comune di Cercola ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Cercola con atto meramente formale. Ha poi depositato documentazione ed una memoria con la quale ha dedotto

l'infondatezza nel merito del gravame e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. Ha in particolare rappresentato che il manufatto per cui è causa non sarebbe affatto una 'pergotenda' e, comunque, non possiederebbe le caratteristiche per essere qualificato come opera frutto di edilizia libera; infatti si tratterebbe di un manufatto infisso e/o ancorato stabilmente al terreno, di ampie dimensioni, che altererebbe la sagoma dell'immobile e che, comunque, determinerebbe un notevole ampliamento delle superfici autorizzate in favore della C.D.S. s.r.l. e ciò indipendentemente dall'utilizzo 'saltuario' che la ricorrente sostiene di farne. Parte resistente ha altresì prodotto una memoria di replica per l'udienza di discussione insistendo per il rigetto del ricorso. Con atto depositato in data 29 ottobre 2021 Lidia Liguoro, proprietaria di un appartamento ubicato al secondo piano di un fabbricato sito in Cercola, costituito da quattro piani in elevazione e un seminterrato, con ingresso su Viale delle Acacie e con affaccio anche su Viale dei Platani, nel complesso edilizio nei cui locali a pian terreno insiste l'attività commerciale denominata "CONAD", di cui risulta titolare l'odierna ricorrente, ha proposto intervento *ad opponendum*. Ha in particolare sostenuto che la realizzazione da parte della società ricorrente sull'area esterna di Viale dei Platani di un manufatto di notevoli dimensioni, stabilmente infisso al suolo e adibito alla vendita di prodotti alimentari, le arrecherebbe un grave pregiudizio al diritto di veduta in appiombo, ha dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe legittimo ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente in data 12 novembre 2021 ha depositato una memoria con la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento in quanto non ricorrerebbero i presupposti che potrebbero sostanziare un interesse legittimo in capo all'interveniente e, quindi, un interesse ad agire (intervenire). Ha in particolare rappresentato che con delibera del 21 ottobre 2019 l'assemblea condominiale del "Condominio Via le dei

Platani,19” ha autorizzato essa ricorrente all’istallazione della pergotenda per cui è causa e tale delibera non sarebbe stata mai impugnata, tantomeno dalla interveniente, che avrebbe consumato, così, il diritto di opporsi.

L’intervenitrice *ad opponendum* ha depositato una memoria di replica con la quale ha insistito sulla propria legittimazione ad agire in qualità di intervenitrice; ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 41 c.p.a. per non essere stato esteso il litisconsorzio anche nei suoi confronti in qualità di controinteressato necessario, in quanto l’attività repressiva dell’amministrazione comunale ha avuto l’incipit dalla sua denuncia ma anche per la circostanza che il ripristino dello stato dei luoghi produrrebbe un vantaggio diretto nella sua sfera giuridica, alleviando la sua proprietà soprastante.

Anche parte ricorrente ha prodotto una memoria di replica per l’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Si prescinde dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso e dell’intervento *ad opponendum* essendo il ricorso infondato nel merito.

Il Collegio infatti, alla luce dell’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale resistente, del deposito della documentazione anche fotografica depositata dalla stessa parte resistente dopo l’adozione dell’ordinanza cautelare n. 791 del 28 aprile 2021, e all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, ritiene che le argomentazioni di parte ricorrente si appalesano destituite di giuridico fondamento.

La società ricorrente a sostegno dell’illegittimità degli atti impugnati ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della L. n.241/1990, del d.P.R. n.

380/2001, del D.Lgs. n. 114/1998, della L.R. n. 7/2020, degli art. 3, 42 e 97 della Costituzione e delle norme e principi generali in materia, erroneità ed illegittimità dei presupposti, eccesso e sviamento di potere, ingiustizia ed illogicità manifesta, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, errore in fatto ed in diritto, illegittimità derivata, perplessità, incompetenza.

Parte ricorrente premette che la questione oggetto di lite, dal complesso degli atti impugnati, appare essere la struttura “pergotenda”, la sua rilevanza urbanistica e la liceità del suo utilizzo ai fini dell’attività commerciale.

Assume che, in sostanza, l’elemento essenziale della struttura “pergotenda” è la copertura, è la tenda, sostenuta da idonee strutture (generalmente legno o metallo) in maniera tale da risultare l’elemento principale del manufatto; per tali caratteristiche la sua installazione andrebbe ad iscriversi all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessiterebbe quindi di alcun permesso.

La pergotenda per cui è causa avrebbe le caratteristiche da ritenerla compatibile con la descrizione innanzi detta e con quella delle pergote scaturente dal combinato disposto del glossario p. 50 del D.M 2 marzo 2018 (installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di “*tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo*” e della lett. A.17 del d.P.R. n. 31/2017 (A.17 *installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*).

Ad avviso di parte ricorrente, considerata l’attività commerciale esercitata da essa società, le caratteristiche dinamiche di fruibilità della pergotenda istallata ben si pre-



sterebbero all'utilizzo specifico commerciale, per il quale è stata realizzata, nelle occasioni promozionali e/o stagionali, che richiedono specifiche aree di utilizzo nei soli orari di apertura dell'esercizio commerciale, attraverso l'individuazione di posizioni a scaffale "a tempo" attivate e dismesse in relazione a tali occasioni. Infatti, negli orari di chiusura notturni, non sarebbe mai stata prevista alcuna allocazione di scaffali, prodotti e/o imballi, come si evincerebbe dalla documentazione fotografica prodotta. La chiusure laterali, pure contestate, sarebbero state sempre retraibili, anche quando coperte da cartoni, atteso che questi avrebbero carattere pubblicitario/promozionale. Inoltre essa non determinerebbe aumento di volume e di superficie coperta, né la creazione o modifica di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa.

Ad avviso di parte ricorrente la nota pec dell'8 marzo 2021 del Responsabile SUAP, pure oggetto di impugnazione, sarebbe stata adottata sull'erroneo presupposto emergente dal verbale di contestazione n. 11/2021 della Polizia Municipale del Comune di Cercola, ovvero che nella fattispecie in esame sussistesse un ampliamento della superficie e della superficie di vendita, e, di conseguenza, non sarebbe necessaria l'autorizzazione con la SCIA.

In conclusione, la pergotenda in questione non presenterebbe né caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante la realizzazione di un nuovo locale (trasformazione del territorio) e né, quindi, un "*ampliamento della superficie di complessiva dell'attività di commercio al dettaglio adibita alla vendita*" e, pertanto, gli atti impugnati sarebbero illegittimi.

Il motivo è infondato.

Ed invero secondo la condivisibile giurisprudenza dominante “in materia edilizia, gli estremi per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzata dal regime di cd. edilizia libera, si individuano nel fatto che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda.” (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione VI, 9 febbraio 2021, n. 1207 e Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5737).

In particolare è stato condivisibilmente ritenuto che “la “pergotenda”: 1) è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e installabile al fine, quindi, di soddisfare esigenze non precarie non connotandosi, pertanto, per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo; 2) sotto il profilo normativo la realizzazione di tale costruzione, tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione che la caratterizza, non costituisce un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo atteso che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del DPR n. 380/2001, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli "interventi di nuova costruzione", che determinano una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio", mentre una struttura leggera, secondo la configurazione standard che caratterizza tali manufatti nella loro generalità, destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche; 3) per aversi una costruzione definibile come tale (c.d. pergotenda) occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finaliz-

zata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa, con la conseguenza che la struttura (per aversi realmente una pergotenda e non una costruzione edilizia necessitante di titolo abilitativo) deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; 4) la tenda poi, che costituisce la caratteristica fondamentale per effetto della quale un manufatto può definirsi "pergotenda" e non considerarsi una "nuova costruzione", deve essere in materiale plastico e retrattile, onde non presentare caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non debbono presentare elementi di fissità, stabilità e permanenza, proprio per il carattere retrattile della tenda, "onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie"; 5) inoltre l'elemento di copertura e di chiusura deve essere costituito da una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione." (TAR Lazio, Roma, Sez. II Quater, 22 dicembre 2017, n. 12632).

Peraltro la stessa giurisprudenza richiamata da parte ricorrente ha ritenuto che "La c.d. "pergotenda", non necessitante di titolo abilitativo, è un'opera costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto

dell'edificio (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472)” - Consiglio di Stato, Sez. II, 28 gennaio 2021, n. 840).

Pertanto “la pergotenda consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306).” - TAR Lazio, Roma, Sez. II Bis, 3 febbraio 2020, n. 1439.

Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della sopra richiamata giurisprudenza deve ritenersi che dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune, emerge che è stata snaturata la funzione della pergotenda, come rappresentato dal Comune nell'ordinanza di demolizione impugnata, come sopra richiamata, nel senso che la struttura realizzata da parte ricorrente non è utilizzata per le finalità proprie della pergotenda, e cioè elemento di protezione dal sole, dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore soluzione dello spazio esterno dell'immobile, ma amplia di fatto la superficie dell'attività commerciale, come emerge dai verbali di sopralluogo e risulta *ictu oculi* dalla documentazione fotografica allegata agli stessi. Peraltro l'utilizzo per finalità diverse è stato riscontrato anche dopo l'ordinanza cautelare che, come sopra riportato, aveva statuito “*fermo restando il potere dovere dell'amministrazione di verificare attraverso adeguati controlli l'utilizzo dello spazio esterno in concreto attuato in conformità alla vigente normativa sul commercio;*”.

Al riguardo questa Sezione ha condivisibilmente ritenuto che a seguito della presentazione della C.I.L.A. “Resta, beninteso, fermo l'esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l'attività libera non coincida con l'attività ammessa (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2469 e 17 settembre 2018 n. 5516; TAR

Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415); ed invero la presentazione della C.I.L.A. non può certo inibire al Comune, deputato al controllo del territorio ex art. 27 del d.P.R. n. 380/01, l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori e repressivi, ove non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei lavori tramite C.I.L.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 25 gennaio 2017, n. 522);” - T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 26 maggio 2021, n. 3495.

Quindi legittimamente il Comune ha contestato a parte ricorrente di avere *“volontariamente destinato l'area occupata dalla struttura a vera e propria pertinenza aggiuntiva all'attività commerciale attraverso: a) la persistente chiusura laterale (tra l'altro stabilmente coperta con cartoni) e in copertura della struttura denunciata; b) l'aver permanentemente destinato la superficie ricavata come area di deposito e movimentazione;”*.

Alla luce di quanto sopra e della sua richiamata giurisprudenza non può pertanto condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla possibilità che la struttura per cui e causa possa essere utilizzata nelle occasioni promozionali e/o stagionali, che richiedono specifiche aree di utilizzo nei soli orari di apertura dell'esercizio commerciale, attraverso l'individuazione di posizioni a scaffale *“a tempo”* attivate e dismesse in relazione a tali occasioni.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell'importo liquidato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 5.000,00 (euro cinquemila/00), di cui € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore di parte resistente e € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore della intervenitrice *ad opponendum*, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rosalba Giansante**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

IL SEGRETARIO

**N. 02443/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 01260/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2021, proposto da Emilio Moschiano, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Gimigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Lauro (Av), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francescantonio Maffettone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Veronica Moschiano, Carla Moschiano, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del diniego di accesso agli atti amministrativi richiesti con istanza del 09.06.2021 al Comune di Lauro formatosi *per silentium*;

*nonché*

per la condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lauro (Av);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ricorso ritualmente notificato all'amministrazione resistente e ai controinteressati, come indicati in epigrafe, l'avv. Emilio Moschiano ha impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso documentale *ex* artt. 22 ss., l. 241/90, limitatamente ai documenti indicati alla lett. c) dell'elencazione contenuta nella richiesta di accesso ("le autorizzazioni, le concessioni edificatorie, ed i permessi a costruire, in uno alle varianti, rilasciati a Moschiano Carla e Veronica per le realizzante costruzioni al foglio 7 p.lle 691 e 692 in Lauro (AV), nessuna esclusa, compresa il muro di confine sull'argine canale Cellariello"), ricevuta dal Comune di Lauro in data 10 giugno 2021, prot. n. 4151;
- sull'istanza, *in parte qua*, si è pacificamente formato il silenzio diniego per decorso del termine procedimentale di cui all'art. 25, comma 4, l. 241/90;
- il Comune, costituendosi in giudizio, ha negato la ricorrenza dell'interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante ad ottenere la documentazione richiesta, posto che nel contenzioso civile attualmente pendente tra l'odierno ricorrente e i controinteressati (posto a fondamento dell'istanza di accesso quale elemento giustificativo dell'indispensabilità dell'esibizione), in quanto avendo ad oggetto esclusivamente una regolazione di confini, i documenti in questione non avrebbero alcuna rilevanza;
- ad avviso del Comune, inoltre, l'esibizione esporrebbe i controinteressati al rischio di lesione della loro sfera di riservatezza;
- i controinteressati sono rimasti contumaci.
- all'udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
- il ricorso, tempestivamente notificato e depositato nei termini di legge, sia meritevole di accoglimento;



- l'istanza è infatti motivata non soltanto con riguardo alle esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il ricorrente e i controinteressati, rilevanti ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/90, ma, al contempo, sottolinea la necessità di conoscere i documenti di cui alla lett. c), sopra indicati, al fine di verificare la conformità delle opere realizzate dai controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di destinazione urbanistica ed edificatoria;
- è sufficiente allora richiamare, per la risoluzione della controversia, la consolidata giurisprudenza, dalla quale il Tribunale non ha ragione di discostarsi, condividendone le ragioni, in forza della quale, da un lato, in fattispecie sovrapponibili a quella in esame *“non vi è dubbio che i ricorrenti avessero titolo ad accedere ai documenti richiesti, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001”*, dall'altro, *“sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia, non può essere affermata l'esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti oggetto della richiesta di accesso”*, che nel caso di specie non è dato riscontrare, avendo il ricorrente sufficientemente delineato nell'istanza l'interesse da cui sorge il diritto di accedere alla documentazione edilizia richiesta;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla complessità della lite e ai parametri di cui al DM 55/14;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente al punto c) dell'istanza di accesso agli atti oggetto di causa;
- condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €2.500 per compensi oltre accessori di legge se dovuti, oltre alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Gaetana Marena, Referendario

Valerio Bello, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valerio Bello**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Durante**

IL SEGRETARIO